



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

II DIRETTORE GENERALE

Corso Europa, 246 – 20017 Rho (MI)
Tel. 02/93209920/16 – Fax 02/93209951
E.mail: direzione.generale@aslmi1.mi.it

Rho, 2 novembre 2012
Prot.: 85433
Classe: 2.2.2.3

Al Signor Sindaco Comune di

**Abbiategrosso
Albairate
Besate
Bubbiano
Calvignasco
Cassinetta di Lugagnano
Cislino
Gaggiano
Gudo Visconti
Morimondo
Motta Visconti
Ozzero
Rosate
Vermezzo
Zelo Surrigone**

All'Assessore alle Politiche Sociali

Loro sedi

Oggetto: DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012 avente per oggetto “Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni”.

Si informa che, in data 25 ottobre 2012, la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. IX/4230, avente per oggetto “*Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni*”.

In particolare, il precitato provvedimento ha disposto che, a decorrere dal 1 novembre 2012, i seguenti soggetti avranno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 20.000 Euro:

- *i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;*
- *i lavoratori in mobilità ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;*
- *i cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;*
- *i cittadini cui è stato concesso il trattamento di “cassa integrazione in deroga” ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 – Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it

- *i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.*

Le condizioni di cui sopra dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice E12 in caso di disoccupazione e codice E13 negli altri casi).

Le precedenti certificazioni di esenzioni (E08/E09) non saranno più valide dal 1 Novembre 2012.

Le prescrizioni recanti i codici E08 ed E09, rilasciate in data antecedente al 1 novembre 2012, mantengono la validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti.

Per quanto sopra e con preghiera di darne la massima diffusione, si trasmette, in allegato, la circolare del Direttore del Dipartimento Cure Primarie indirizzata a tutti i Direttori di Distretto e l'avviso all'uopo predisposto per la divulgazione all'utenza delle nuove disposizioni. Si chiede, cortesemente, vs collaborazione, nella corretta informazione dei soggetti potenzialmente interessati. Sarà nostra premura tenerVi costantemente aggiornati sulle eventuali ulteriori indicazioni disponibili.

Nel ringraziare anticipatamente per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Fto Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Scivoletto

All.: 2